

**COMUNE DI LAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE.**

**APPROVATO CON DELIBERA N. 30 DEL 31/07/2017 DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata, a decorrere dall'anno 2017, all'aliquota unica dello 0,80%.

2. L'aliquota viene rideterminata nella predetta misura dello 0,80% in conseguenza della deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 31 luglio 2017 con la quale, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2017, è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del citato art. 243 bis del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 3 - Eventuali esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. Non si applicano esenzioni per particolari categorie di soggetti.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della deliberazione di cui all'art. 2 e produce effetti a far data dal 1 gennaio 2017.